



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI: IL TERMINE DI PRESCRIZIONE È DECENNALE SE LA DEFINITIVITÀ DELLA SANZIONE DERIVA DA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
3, Sentenza del 24/6/2025, n. 4564

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Geremia Casaburi

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 229 PRESCRIZIONE

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI
FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE
- Sanzioni amministrative pecuniarie - Sentenza passata in giudicato -
Diritto alla riscossione - Prescrizione - Termine decennale - Applicabilità
- Fondamento.

Massima

Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste per la violazione di norme tributarie, ove accertato da sentenza
passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per
diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., mentre, se la definitività
della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale
irrevocabile, trova applicazione il termine di prescrizione di cinque anni
previsto dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997.

Rif. normativi

art. 2946 c.c.

art. 2953 c.c.

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997

Rif. Giurisprudenziali

Cass. SU n. 25709 del 2009 (CONF.)

Cass. n. 9431 del 2024 (CONF.)

Cass. n. 7486 del 2022 (CONF.)

Anno pubbl.

2025

Red. S. De Matteis